



BONUS EDILIZI - AGENZIA DELLE ENTRATE: PROV. N. 237466/2023 - CONTROLLI SULLE CESSIONI DEL CREDITO: INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 35 DELLA LEGGE 234/2021

Posted on 29 Giugno 2023



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

L'**Agenzia delle Entrate**, lo scorso 27 giugno ha emanato il [Provvedimento prot. n. 237466/2023](#), con il quale viene data piena attuazione alla disposizione di cui al comma 35 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) riguardo ai **controlli effettuati sulla cessione dei bonus edilizi**.

Il provvedimento in questione **individua**, infatti, **l'Ufficio competente a eseguire i controlli sulle cessioni del credito in capo al contribuente o al cessionario/fornitore**.

Si ricorda che il suddetto comma 35 stabilisce che il potere di emettere atti di recupero ed eventualmente di sanzionare i contribuenti spetta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario. In tal caso, quindi, **l'Ufficio competente per i controlli è la Direzione provinciale dell'Agenzia**, considerando la provincia in cui è registrato il domicilio fiscale del contribuente, nel momento in cui è stata commessa la violazione.

Il medesimo comma 35 statuisce, inoltre che, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, il soggetto competente ad effettuare le verifiche andava individuato con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate; competenza, oggi definita, con il provvedimento in esame.

Proprio in tale contesto, infatti, con il provvedimento prot. n. 237466/2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che *"Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, **il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito.**"*

Infine, l'Agenzia specifica che, *"per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all'[Allegato A del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate](#), che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali."*

